



A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 11/15
Legnago, 27.11.2015

**VERSAMENTO SECONDO ACCONTO
IRES IRPEF IRAP CONTRIBUTI
SCADENZA 30 NOVEMBRE 2015**

Come già comunicato tramite mail, il **30 novembre 2015** scade il termine per il **versamento del secondo o unico acconto d'imposte e contributi** dovuti per l'anno d'imposta 2015.

Sono obbligati al versamento dell'acconto le persone fisiche, le società di persone e soggetti assimilati, le società di capitali, gli enti commerciali e gli altri soggetti all'IRES con periodo d'imposta che coincide con l'anno solare, che hanno presentato il Modello Unico 2015.

Le persone fisiche sono tenute al pagamento dell'**acconto IRPEF** se l'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze è superiore a 51,65 euro. L'**acconto IRES** risulta invece dovuto, se l'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze è superiore a 20,66 euro.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di versamento, l'acconto andrà versato in **due rate** qualora l'importo della prima superi l'importo di 257,52 euro per le persone fisiche e di 103,00 euro per le società di capitali ed enti equiparati. La prima rata pari al 40% entro il 16 giugno (insieme al saldo), la seconda il restante 60% entro il 30 novembre.

Per chi calcola gli acconti 2015 su base "**storica**", cioè sulla base dei dati del 2014 contenuti nel Modello Unico 2015, l'importo base è il 100% di quello che, al netto di detrazioni, crediti e ritenute d'acconto, è indicato nella dichiarazione presentata per l'anno precedente.

Il versamento in **acconto dell'IRAP** deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi (prima rata pari al 40% entro il 16 giugno, congiuntamente al saldo, la seconda il restante 60% entro il 30 novembre). Pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta 2015 è dovuto:

- per le persone fisiche e le società di persone, nella misura pari al 100% di quanto indicato nella dichiarazione presentata per l'anno precedente, sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65;
- per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (cioè i soggetti IRES), nella misura pari al 100% di quanto indicato nella dichiarazione presentata per l'anno precedente, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.

Il contribuente può anche calcolare gli acconti su base "**previsionale**" tenendo conto delle somme dovute in riferimento al minore imponibile (e conseguente minore imposta) che presume per l'anno in corso giustificabile da cause quali, oltre che dei minori redditi, anche delle eventuali maggiori detrazioni e di nuovi oneri deducibili, spese e costi sostenuti nell'esercizio in corso.

Tuttavia, se l'imposta effettiva per l'esercizio 2015 dovesse risultare superiore all'imposta presa come base di calcolo per gli acconti, saranno dovute le sanzioni (30%) e gli interessi previsti per l'insufficiente versamento dell'acconto.

PATENT BOX

Definizione dell'agevolazione

Il **patent box** è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di:


- opere dell'ingegno;
- brevetti industriali;
- marchi;
- disegni e modelli;
- di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Risulta agevolabile:

- la concessione in uso del diritto all'utilizzo dei suddetti beni immateriali (in tal caso il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi);
- l'uso diretto dei suddetti beni immateriali (in tal caso è necessario individuare per ciascun bene immateriale, il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d'impresa o la perdita).

L'agevolazione

$$\text{REDDITO AGEVOLABILE} = \text{REDDITO DERIVANTE DAL BENE IMMATERIALE} \times \frac{\text{COSTI QUALIFICATI}}{\text{COSTI COMPLESSIVI}}$$



Condizione per l'applicazione dell'agevolazione

L'agevolazione si applica a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo.

La scelta è valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

I soggetti che intendono avvalersi del regime fiscale opzionale comunicano in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite soggetti incaricati.

La presentazione dell'opzione con effetto dal 2015 va effettuata entro il 31/12/2015.

**Si invitano i Sigg.ri Clienti
che utilizzino direttamente o che concedono in uso tale tipologia di beni immateriali,
di contattare lo Studio al fine di determinare la convenienza all'adesione a tale regime opzionale**

STAMPA REGISTRI CONTABILI

Per coloro che provvedono autonomamente alla tenuta dei registri contabili, si ricorda che si avvicina la scadenza della loro trascrizione su carta se tenuti con metodi meccanografici.

La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che la scadenza per la stampa non coincide più con il termine di presentazione delle dichiarazioni, ma è collocata entro tre mesi dall'adempimento.

In concreto significa che, relativamente alla **stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2014 tenuti con sistemi meccanografici** (per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'adempimento deve essere effettuato entro tre mesi dal 30/09/2015, cioè **entro il 31.12.2015**.

REGISTRI INTERESSATI: quelli tenuti con sistemi meccanografici sia ai fini Iva che dei redditi:

- registri IVA:** per le contabilità **semplificate ed ordinarie**;
- libro giornale e libro inventari:** per le contabilità **ordinarie** (anche per i professionisti).

NOTA BENE: l'obbligo di stampare le scritture contabili sui registri **non vale per** i soggetti che le conservano su **supporti informatici** (CD-ROM, DVD, ecc.), che hanno formalizzato la procedura dell'archiviazione documentale digitale.

REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (ove non sia sostituito dal libro inventari): anch'esso va stampato entro 3 mesi dal termine per l'invio dell'Unico, ove tenuto in forma meccanografica. Va però **aggiornato entro da data del termine per l'invio dell'Unico (30/09/2015)**.

SCRITTURE ANNO 2014



Modalità operative di stampa:

- in seguito al venir meno dell'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale, la numerazione dei registri deve essere effettuata direttamente dal contribuente in modo progressivo per anno, con l'indicazione dell'anno a cui si riferisce la contabilità con la modalità 1/2014, 2/2014... ecc;
- se i registri sono tenuti a fogli mobili, occorre che ciascuna pagina sia intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei registri.

Obbligo di pagare l'imposta di bollo libro giornale e libro inventari:

	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	IMPOSTA DI BOLLO OGNI 100 PAGINE O FRAZIONE DI 100 PAGINE
Società di capitali (Srl e Spa)	da € 309,87 a € 516,46 Libro giornale - Libro inventari	€ 16,00
Società di persone Società cooperative Imprese individuali	Non dovuta	€ 32,00 (pari a 2 marche)

NOTA BENE le marche da bollo elettroniche su supporto autoadesivo che si acquistano in tabaccheria (le vecchie marche cartacee sono fuori corso) hanno impressa la **data di stampa** che, per evitare sanzioni in caso di controllo, deve essere tassativamente **anteriore alla data di stampa** dei registri.

OMAGGI

Come già comunicato con Ns. circolare n.11/14 del 16/12/2014, a partire dal 13.12.2014, **la soglia di detraibilità per gli acquisti di beni destinati a essere omaggi è salita a 50,00 euro.**

L'articolo 30 del c.d. "Decreto semplificazioni fiscali" (D.Lgs. 175/2014) ha previsto l'innalzamento da euro 25,82 a euro 50,00 della soglia che consente l'integrale detraibilità dell'Iva sull'acquisto dei beni destinati a essere omaggi **non** rientranti nell'attività d'impresa e ricompresi tra le spese di rappresentanza.

Di conseguenza, per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati l'IVA sarà indetraibile per beni di importo unitario superiore ad euro 50,00.

L'efficacia dell'innalzamento della soglia per la detrazione dell'IVA sull'acquisto di beni destinati a essere omaggiati ricompresi tra le spese di rappresentanza, è collegata al **momento di effettuazione dell'operazione**. Per i **beni mobili** il momento di effettuazione dell'operazione corrisponde **alla data della consegna o spedizione delle merci**, sempre tenendo conto di acconti e fatturazione anticipata che fanno sorgere autonomamente il debito dell'imposta al pagamento e alla data di emissione della fattura, limitatamente all'importo pagato o fatturato alla data della fattura o a quella del pagamento.

Per quanto riguarda le **imposte dirette IRES e IRPEF**, è prevista l'integrale deducibilità se di valore unitario non superiore a 50,00 euro e, conseguentemente, se hanno un imponibile di acquisto non superiore a:

- 48,08 euro, se l'Iva è al 4%;
- 45,45 euro, se l'Iva è al 10%;
- 40,98 euro, se l'Iva è al 22%.

Se si superano questi imponibili, si applicheranno le percentuali di deduzione rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza, nell'anno di sostenimento e nel limite dell'importo annuo massimo ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali:

- 1,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
- 0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro;
- 0,1% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC

Si ricorda, come stabilito dal D.L. 185/2008, l'obbligatorietà per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Tale obbligo impone quindi, oltre all'attivazione, anche il rinnovo della casella PEC in modo da evitarne la scadenza (quindi la cancellazione dell'indirizzo) e le relative sanzioni.

Il DL 179/2012 ha previsto, inoltre, anche per gli imprenditori individuali già iscritti al registro imprese di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicarlo entro il 31.12.2013 al registro imprese stesso.

Si ricorda, inoltre, che con Circolare 9 maggio 2014, n. 77684, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in relazione all'iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese.

A tal riguardo, **non è possibile per le imprese societarie o individuali indicare l'indirizzo PEC di un terzo ai fini dell'adempimento pubblicitario in quanto tale indirizzo deve essere riconducibile ad una sola società o impresa.**

Pertanto, nel caso in cui sia rilevato d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un'altra (o di più altre) ovvero, comunque, l'iscrizione sulla posizione di un'impresa di un indirizzo PEC che non riconducibile alla

propria posizione nel registro delle imprese sarà necessario avviare la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell'art. 2191 c.c., previa intimazione, all'impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo di PEC.

Alla luce di ciò sono da ritenersi superate le precedenti indicazioni operative fornite in passato secondo cui era possibile, per le imprese, indicare l'indirizzo di PEC di un terzo ai fini dell'adempimento pubblicitario.

SCADENZIARIO NOVEMBRE – DICEMBRE 2015

GIORNO	SCADENZA
30 novembre 2015	Versamento secondo acconto IRPEF – IRES – IRAP e contributi previdenziali 2015
16 dicembre 2015	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	IMU - Versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso
	Versamento seconda rata TASI
	Versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR
28 dicembre 2015	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
	IVA – Versamento dell'acconto IVA relativo all'imposta dovuta per il mese di dicembre 2015 o per l'ultimo trimestre 2015
31 dicembre 2015	Rilevamento inventario fisico di magazzino al 31.12.2015
	Opzione regime fiscale patent box
	Stampa libri contabili (entro 3 mesi dal termine ultimo per la presentazione Modello Unico)

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.